

FONDO SANITARIO OB ITALIA SALUTE

STATUTO

Sede legale: Roma

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Costituzione, denominazione e fonti collettive di adesione
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Sede
- Articolo 4 – Durata
- Articolo 5 – Forma giuridica, natura bilaterale e autonomia patrimoniale
- Articolo 6 – Scopo e principi ispiratori
- Articolo 7 – Ambiti di intervento e risorse vincolate
- Articolo 8 – Modalità di gestione delle prestazioni
- Articolo 9 – Iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e rapporti con le autorità

TITOLO II - SOCI

- Articolo 10 – Soci
- Articolo 11 – Ammissione di nuovi soci
- Articolo 12 – Diritti e obblighi dei soci
- Articolo 13 – Recesso ed esclusione del socio

TITOLO III – ADESIONI, CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Articolo 14 – Datori di lavoro aderenti
- Articolo 15 – Iscritti
- Articolo 16 – Beneficiari
- Articolo 17 – Principi di adesione e continuità della copertura
- Articolo 18 – Contribuzione
- Articolo 19 – Regime dei contributi e adempimenti fiscali
- Articolo 20 – Prestazioni, Piani Sanitari e Nomenclatore

TITOLO IV – ORGANI DEL FONDO

- Articolo 21 – Organi del Fondo
- Articolo 22 – Disposizioni comuni alle cariche sociali
- Articolo 23 – Assemblea dei Soci: composizione e rappresentanza
- Articolo 24 – Competenze dell'Assemblea
- Articolo 25 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea
- Articolo 26 – Consiglio di Amministrazione: composizione paritetica e designazione
- Articolo 27 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 28 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 29 – Presidente del Fondo
- Articolo 30 – Vicepresidente
- Articolo 31 – Segretario Amministrativo
- Articolo 32 – Direttore Generale
- Articolo 33 – Collegio dei Sindaci e revisione legale
- Articolo 34 – Funzione attuariale e Comitato Tecnico-Scientifico

TITOLO V – PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCI

- Articolo 35 – Entrate del Fondo
- Articolo 36 – Patrimonio
- Articolo 37 – Esercizio sociale, bilancio e rendicontazione
- Articolo 38 – Equilibrio tecnico-finanziario e riserve
- Articolo 39 – Gestione delle risorse finanziarie

TITOLO VI – TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 40 – Trasparenza e obblighi informativi

Articolo 41 – Protezione dei dati personali

TITOLO VII – MODIFICAZIONI, SCIoglimento E NORME FINALI

Articolo 42 – Modificazioni dello statuto

Articolo 43 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 44 – Controversie, mediazione e foro competente

Articolo 45 – Rinvio e clausola di salvaguardia

Articolo 46 – Norme transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e fonti collettive di adesione

1. È costituito il fondo sanitario denominato «OB ITALIA SALUTE», di seguito il «Fondo».
2. Il Fondo è un Fondo Sanitario senza scopo di lucro, avente esclusivamente fine assistenziale, istituito per garantire agli Iscritti e ai Beneficiari prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, integrative, complementari o comunque ulteriori rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal presente statuto, dal Regolamento, dai Piani Sanitari e dal Nomenclatore. OB ITALIA SALUTE opera ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli Iscritti e negli ambiti di intervento stabiliti dalla normativa vigente in materia di fondi sanitari.
3. Sono soci fondatori del Fondo le organizzazioni datoriali e l'organizzazione sindacale dei lavoratori di seguito individuate, che ne hanno promosso e realizzato la costituzione:
 - a) soci fondatori di parte datoriale:
 - AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro;
 - ASSOESERCENTI – Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese;
 - CONFIMPRESE ITALIA – Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese;
 - ITALPMI – Federazione delle Piccole e Medie Imprese;
 - UCI – Unione Coltivatori Italiani;
 - UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane;
 - VALITALIA PMI – Federazione Nazionale Piccole e Medie Imprese;
 - FEDERFORMA – Federazione Italiana dei Formatori e delle Aziende di Formazione.
 - b) socio fondatore di parte sindacale dei lavoratori:
 - FESICA – Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato.
4. Costituiscono fonti collettive di adesione al Fondo gli accordi collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dai soci fondatori, dai soci aderenti o dalle altre parti legittimate, nonché i relativi atti complementari e attuativi, che prevedano o consentano: a) l'adesione derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi collettivi di secondo livello; b) l'adesione delle imprese e dei datori di lavoro che decidano di aderire volontariamente al Fondo; c) l'adesione volontaria dei lavoratori non dipendenti. Le predette forme di adesione sono disciplinate secondo le modalità stabilite dal presente statuto, dal Regolamento e dai Piani Sanitari.
5. La denominazione del Fondo non contiene, né potrà in alcun tempo contenere, l'indicazione «fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale», riservata dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ai fondi ivi disciplinati.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intendono per:
 - a) «Organizzazioni socie» o «soci»: i soci fondatori di cui all'articolo 1, comma 3, e i soci aderenti ammessi ai sensi dell'articolo 11;

- b) «fonti collettive di adesione»: gli atti indicati all'articolo 1, comma 4;
- c) «Aderenti»: esclusivamente i datori di lavoro e gli altri soggetti che aderiscono al Fondo ai fini dell'iscrizione degli assistiti ai sensi dell'articolo 14; tale qualifica è distinta da quella di «socio aderente» di cui agli articoli 10 e 11;
- d) «Iscritti»: le persone fisiche iscritte al Fondo ai sensi dell'articolo 15;
- e) «Beneficiari»: i soggetti in favore dei quali sono erogate le prestazioni ai sensi dell'articolo 16;
- f) «Regolamento»: il regolamento generale di attuazione dello statuto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 27;
- g) «Piani Sanitari»: i documenti che definiscono l'insieme delle prestazioni garantite, con i relativi limiti, massimali, franchigie e condizioni;
- h) «Nomenclatore»: l'elenco delle prestazioni garantite trasmesso annualmente all'Anagrafe dei Fondi Sanitari;
- i) «Anagrafe»: l'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;
- l) «Prestazioni vincolate»: le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, come sostituite dal decreto del Ministro della salute 27 ottobre 2009 (prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale in favore di soggetti non autosufficienti; prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio; assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di protesi dentarie).

Articolo 3 – Sede

1. Il Fondo ha sede legale in Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare e sopprimere sedi operative, uffici e recapiti territoriali, in Italia, senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Roma non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con comunicazione ai soci e alle amministrazioni competenti.

Articolo 4 – Durata

1. Il Fondo ha durata illimitata, salve le ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 43.

Articolo 5 – Forma giuridica, natura bilaterale e autonomia patrimoniale

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile ed è dotato di un proprio fondo comune, di propri organi e di piena autonomia gestionale, negoziale e patrimoniale.
2. Il Fondo ha natura bilaterale ed è espressione congiunta dei soci appartenenti alla componente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei soci appartenenti alla componente delle organizzazioni dei datori di lavoro. La sua organizzazione e la sua

- gestione assicurano la partecipazione paritetica delle due componenti, nel rispetto del presente statuto, delle fonti collettive di adesione e del principio di gestione bilaterale.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, può deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; il conseguimento della personalità giuridica non comporta trasformazione dell'ente né soluzione di continuità nei rapporti in essere.
 4. Il Fondo ha natura non assicurativa: non esercita attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non assume rischi verso il pubblico dietro corrispettivo di premio e opera, senza scopo di lucro, in favore della sola collettività definita dalle fonti collettive di adesione e dal presente statuto, secondo tecniche di autogestione mutualistica.
 5. L'adesione e l'iscrizione al Fondo non costituiscono contratto di assicurazione; le prestazioni sono garantite nei limiti delle risorse disponibili e delle previsioni dei Piani Sanitari, secondo i principi di cui all'articolo 6.
 6. Per le obbligazioni del Fondo risponde il fondo comune; delle stesse rispondono altresì, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, coloro che hanno agito in nome e per conto del Fondo.

Articolo 6 – Scopo e principi ispiratori

1. Il Fondo persegue esclusivamente finalità assistenziali e ha per scopo di garantire ai Beneficiari, secondo quanto previsto dalle fonti collettive di adesione, dal Regolamento e dai Piani Sanitari, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali integrative, complementari o comunque ulteriori rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di soci, Aderenti, Iscritti, amministratori e terzi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. Il Fondo opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. In particolare:
 - a) la contribuzione è determinata secondo criteri mutualistici e solidaristici, nel rispetto delle previsioni del Regolamento, dei Piani Sanitari e del Nomenclatore;
 - b) non sussiste alcuna corrispondenza diretta tra il contributo versato dal singolo e il valore delle prestazioni allo stesso erogabili;
 - c) le prestazioni sono erogate secondo criteri di appropriatezza, sostenibilità, parità di trattamento e coerenza con le risorse disponibili;
 - d) le condizioni di permanenza, sospensione, cessazione e accesso alle prestazioni, comprese le eventuali limitazioni, sono disciplinate dal Regolamento, dai Piani Sanitari e dal Nomenclatore, secondo le rispettive competenze;
 - e) a parità di posizione contributiva e di categoria di appartenenza è assicurata parità di trattamento tra gli Iscritti.
4. Il Fondo promuove, anche mediante iniziative dedicate, la prevenzione, la diagnosi precoce e l'educazione alla salute, nonché la presa in carico della non autosufficienza.

Articolo 7 - Ambiti di intervento e risorse vincolate

1. Il Fondo opera negli ambiti di intervento stabiliti, per gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro della salute 27 ottobre 2009, e dalle disposizioni pro tempore vigenti.
2. Le prestazioni del Fondo possono comprendere, a titolo esemplificativo, secondo le previsioni dei Piani Sanitari:
 - a) prestazioni integrative o aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (tra cui prestazioni sociosanitarie, odontoiatria, medicine non convenzionali e prestazioni che dovessero essere in futuro escluse dai livelli essenziali);
 - b) prestazioni complementari (tra cui concorso al pagamento di ticket e quote di partecipazione, prestazioni in regime di libera professione intramuraria, differenze di comfort alberghiero);
 - c) prestazioni sostitutive o duplicative rispetto a quelle erogate o erogabili dal Servizio sanitario nazionale;
 - d) le Prestazioni vincolate, come definite all'articolo 2;
 - e) prestazioni e servizi di prevenzione, campagne di screening e programmi di educazione sanitaria;
 - f) prestazioni di assistenza alla persona in condizione di non autosufficienza e di long term care.
3. Il Fondo destina alle Prestazioni vincolate una quota di risorse non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, in conformità all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 e agli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro della salute 27 ottobre 2009, ovvero la diversa quota pro tempore prescritta dalla normativa vigente.
4. Il Consiglio di Amministrazione monitora in corso di esercizio il rispetto della soglia di cui al comma 3, adottando tempestivamente le misure correttive necessarie, e ne dà evidenza nel bilancio consuntivo; il legale rappresentante rilascia annualmente l'attestazione prescritta per il rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe.

Articolo 8 - Modalità di gestione delle prestazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione seleziona, mediante procedure comparative improntate a trasparenza, economicità e affidabilità, i soggetti terzi cui affidare, in tutto o in parte e secondo la natura del rapporto, la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari e le attività strumentali necessarie al perseguimento dello scopo del Fondo, e ne monitora continuativamente l'attuazione, ferma la natura non assicurativa del Fondo e la responsabilità degli organi per l'indirizzo e il controllo.
2. Il Fondo può avvalersi di un esperto medico-sanitario per il supporto tecnico, la verifica delle prestazioni e la valutazione della loro appropriatezza e qualità, nonché di un esperto attuariale per le analisi di sostenibilità e per il supporto nella definizione delle prestazioni e dei relativi costi.

3. Il Fondo può stipulare convenzioni finalizzate all'attivazione della mutualità mediata con società di mutuo soccorso disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e con altri enti mutualistici o fondi sanitari legittimati, nonché contratti o convenzioni con imprese di assicurazione autorizzate, strutture sanitarie, professionisti e gestori di servizi, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, della natura non lucrativa e non assicurativa del Fondo e dei criteri di trasparenza, affidabilità, adeguatezza patrimoniale e qualità del servizio.
4. Resta ferma la responsabilità del Consiglio di Amministrazione per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sulle attività affidate a soggetti terzi.
5. Le convenzioni e i contratti di cui al presente articolo sono stipulati per iscritto e definiscono, secondo la natura del rapporto, prestazioni e attività affidate, livelli di servizio, obblighi informativi, modalità di monitoraggio, durata e cause di risoluzione. Essi disciplinano altresì i ruoli e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali, l'eventuale nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, i soggetti autorizzati, le misure di sicurezza, la tracciabilità degli accessi, la gestione delle violazioni, i tempi di conservazione, la restituzione o cancellazione dei dati e il divieto di trattamenti ulteriori incompatibili.

Articolo 9 - Iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e rapporti con le autorità

1. Il Fondo presenta la domanda di iscrizione entro la prima finestra telematica utile e, conseguita l'iscrizione, ne cura il rinnovo annuale entro il termine pro tempore vigente, trasmettendo per via telematica la documentazione prescritta, tra cui l'atto costitutivo quale documento formale dell'associazione, il presente statuto, il Regolamento, il Nomenclatore delle prestazioni garantite, il bilancio preventivo e consuntivo ovvero rendiconto annuale, gli schemi dei modelli di adesione riferiti al singolo iscritto e al nucleo familiare, nonché l'attestazione relativa alla soglia delle risorse vincolate. Il richiamo all'atto costitutivo ha esclusiva funzione documentale e non comporta che il Fondo sia costituito in sua attuazione.
2. Il Fondo adempie agli obblighi di monitoraggio e di alimentazione del Sistema informativo Anagrafe Fondi Sanitari, nonché agli ulteriori flussi informativi disposti dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera d), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, recante l'individuazione delle prestazioni a carattere sociale e delle altre tipologie di attività soggette a monitoraggio, oltre che delle successive disposizioni attuative. Il Fondo collabora inoltre, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, alle attività di studio, ricerca e monitoraggio dell'Osservatorio dei Fondi Sanitari Integrativi istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, e disciplinato dal decreto del Ministro della salute 15 settembre 2022.
3. Il Fondo adempie agli obblighi di redazione, pubblicazione e trasmissione dei bilanci e delle relazioni dell'organo di controllo previsti dalla normativa vigente, secondo quanto disciplinato agli articoli 33 e 37 del presente statuto.

4. Il conseguimento e il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe costituiscono obiettivo primario e vincolante della gestione. Il legale rappresentante cura le certificazioni e le attestazioni prescritte; il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo vigilano, ciascuno per quanto di competenza, sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti. Dell'eventuale diniego, mancato rinnovo o cancellazione – evento da considerarsi di massima gravità – è data immediata informativa ai soci, agli Aderenti e agli Iscritti, con indicazione delle iniziative assunte per il ripristino.

TITOLO II – SOCI

Articolo 10 – Soci

1. I soci del Fondo si distinguono in: a) soci fondatori, costituiti dai soci di parte datoriale e dal socio di parte sindacale dei lavoratori nominativamente individuati all'articolo 1, comma 3; b) soci aderenti, costituiti dalle organizzazioni ammesse al Fondo con la deliberazione prevista dall'articolo 11. Dal perfezionamento dell'ammissione, i soci fondatori e i soci aderenti godono di eguali diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.
2. Possono chiedere l'ammissione quali soci aderenti le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano sottoscritto una fonte collettiva di adesione al Fondo ovvero vi abbiano aderito, impegnandosi a promuovere l'adesione al Fondo nei settori e nelle categorie rappresentati.
3. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto sul fondo comune né sui risultati della gestione ed è intrasmissibile.

Articolo 11 – Ammissione di nuovi soci

1. L'organizzazione che intenda essere ammessa quale socio aderente presenta domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, corredata della deliberazione del proprio organo competente, dello statuto, della documentazione attestante la sottoscrizione o l'adesione a una fonte collettiva di adesione al Fondo e di ogni ulteriore elemento richiesto dal Regolamento. Sino alla deliberazione assembleare di ammissione, il richiedente non acquista la qualità di socio né i relativi diritti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, rimette la domanda all'Assemblea, che delibera l'ammissione del socio aderente con il voto favorevole di tutti i Delegati in carica. L'assenza, l'astensione o il voto contrario anche di un solo Delegato impediscono l'approvazione della domanda.
3. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione assembleare, con annotazione nel libro dei soci; da tale data l'organizzazione acquista la qualità di socio aderente e concorre, nell'ambito della componente di appartenenza, alla designazione dei consiglieri e dei Delegati secondo gli articoli 23 e 26 e secondo i criteri stabiliti dalle fonti collettive di adesione o dagli accordi interni alla componente, senza modificare il numero complessivo né la composizione paritetica dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Diritti e obblighi dei soci

1. Ciascun socio ha diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 23 ed esercitarvi il diritto di voto;
- b) concorrere, nell'ambito della componente di appartenenza, alla designazione, revoca e sostituzione dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26 e secondo i criteri stabiliti dalle fonti collettive di adesione o dagli accordi interni alla componente;
- c) ricevere l'informativa periodica sull'andamento della gestione e consultare, con le modalità stabilite dal Regolamento, i libri sociali;
- d) formulare proposte e sollecitare l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Ciascun socio ha l'obbligo di:

- a) osservare lo statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Fondo;
- b) concorrere allo sviluppo del Fondo, promuovendone l'adesione presso le imprese e i lavoratori dei settori rappresentati;
- c) versare l'eventuale quota associativa, di ammissione o annuale, nella misura deliberata dall'Assemblea;
- d) improntare i rapporti con il Fondo e con gli altri soci a correttezza e leale collaborazione, astenendosi da ogni uso non autorizzato della denominazione e dei segni distintivi del Fondo.

Articolo 13 – Recesso ed esclusione del socio

1. Ciascun socio può recedere dal Fondo con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno sei mesi; il recesso ha effetto dal 31 dicembre successivo alla scadenza del preavviso. Restano fermi gli obblighi maturati sino alla data di efficacia del recesso.

2. L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati presenti, purché la maggioranza comprenda il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti di ciascuna componente. La maggioranza prevista per l'ammissione dall'articolo 11, comma 2, non si applica all'esclusione. I Delegati designati dal socio interessato sono computati ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non esercitano il diritto di voto sulla relativa deliberazione, né possono ricevere o conferire deleghe per tale deliberazione, nei casi di:

- a) per i soci aderenti, perdita dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2; per tutti i soci, venir meno della natura di organizzazione datoriale o di organizzazione sindacale dei lavoratori;
- b) gravi o reiterate violazioni dello statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi;
- c) comportamenti gravemente pregiudizievoli per il Fondo o per i suoi Iscritti.

3. L'esclusione è deliberata previa contestazione scritta degli addebiti, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per controdeduzioni; la deliberazione è motivata e comunicata al socio interessato.
4. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune né a ripetizione delle quote e dei contributi versati. Il recesso o l'esclusione del socio non pregiudicano, di per sé, le adesioni e le iscrizioni in essere, che proseguono secondo quanto previsto dalle fonti collettive di adesione e dal Regolamento.

TITOLO III - ADESIONI, CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 14 - Datori di lavoro aderenti

1. Possono aderire al Fondo, iscrivendovi i propri lavoratori:
 - a) le imprese e i datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni socie;
 - b) le imprese e i datori di lavoro che applicano contratti collettivi di secondo livello che prevedano l'assistenza sanitaria integrativa presso il Fondo;
 - c) le imprese e i datori di lavoro che vi aderiscano volontariamente in forza di regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, non revocabile né modificabile unilateralmente per la durata ivi prevista;
 - d) le Organizzazioni socie, gli enti bilaterali a esse collegati, le rispettive articolazioni territoriali e associative e gli enti dalle stesse promossi, per i propri dipendenti e collaboratori.
2. L'adesione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento e comporta l'obbligo di versare la contribuzione dovuta, di trasmettere i dati necessari alla gestione delle posizioni e di informare i lavoratori dell'avvenuta iscrizione e dei relativi diritti.
3. L'Aderente è tenuto alla correttezza e completezza dei dati comunicati e risponde delle conseguenze delle omissioni ed erroneità a esso imputabili.

Articolo 15 - Iscritti

1. Sono iscritti al Fondo, secondo quanto previsto dalle fonti collettive di adesione e dal Regolamento:
 - a) i lavoratori dipendenti degli Aderenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti;
 - b) i collaboratori degli Aderenti, ove previsto dalle fonti collettive di adesione o dal Regolamento;
 - c) i lavoratori cui si applica la contrattazione collettiva di secondo livello che preveda il Fondo quale forma di assistenza sanitaria integrativa;
 - d) i pensionati già iscritti al Fondo che proseguano volontariamente l'iscrizione, in continuità con la fonte collettiva di provenienza;
 - e) i lavoratori che, cessato il rapporto di lavoro, proseguano volontariamente l'iscrizione secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. È istituita presso il Fondo una Sezione ad adesione volontaria, disciplinata dal Regolamento con evidenza gestionale e contabile separata, alla quale possono iscriversi, in coerenza con i principi di cui all'articolo 6, comma 3, lavoratori autonomi, imprenditori individuali, liberi professionisti, titolari e soci di imprese aderenti, nonché le ulteriori categorie omogenee individuate dal Regolamento. All'atto dell'adesione è resa l'informativa fiscale di cui all'articolo 19, comma 3.
3. Il Regolamento disciplina modalità, requisiti, decorrenze e termini dell'iscrizione, della permanenza, della sospensione e della cessazione, nonché le ipotesi di esclusione per morosità.
4. Il Fondo tiene, anche con modalità informatiche, il libro degli Aderenti e degli Iscritti.

Articolo 16 - Beneficiari

1. Sono Beneficiari delle prestazioni gli Iscritti e, secondo quanto previsto dal Regolamento e dai Piani Sanitari, i componenti del loro nucleo familiare, ivi compresi il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e i figli, anche non conviventi, nei limiti stabiliti dal Regolamento e dai Piani Sanitari.
2. Per l'estensione della copertura ai familiari può essere prevista una contribuzione aggiuntiva.

Articolo 17 - Principi di adesione e continuità della copertura

1. L'adesione, l'iscrizione e l'accesso alle prestazioni sono disciplinati dal presente statuto, dal Regolamento, dai Piani Sanitari e dal Nomenclatore. Eventuali requisiti, limitazioni, esclusioni, periodi di carenza, franchigie, scoperti e massimali sono previsti, secondo la materia di rispettiva competenza, in uno o più dei predetti documenti, anche con riferimento alle categorie di Iscritti e Beneficiari e alle singole prestazioni.
2. Il Regolamento assicura, nei limiti ivi previsti, la continuità della copertura nei periodi di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, maternità e paternità, congedi, fruizione di trattamenti di integrazione salariale, nonché, fino a dodici mesi, nei periodi di disoccupazione involontaria indennizzata.
3. Il Fondo favorisce, anche mediante intese con altri fondi ed enti, soluzioni di portabilità e continuità della copertura in caso di variazione del contratto collettivo applicato o di trasferimento del lavoratore.
4. Le condizioni di accesso, permanenza e fruizione delle prestazioni, comprese le eventuali limitazioni, sono definite nel Regolamento, nei Piani Sanitari e nel Nomenclatore, secondo le rispettive competenze, e sono rese disponibili agli Iscritti e ai Beneficiari.

Articolo 18 - Contribuzione

1. La contribuzione al Fondo è dovuta dagli Aderenti e dagli Iscritti nella misura, con le modalità e alle scadenze stabilite dalle fonti collettive di adesione e dal Regolamento; per la Sezione ad adesione volontaria la misura è determinata dal Regolamento.

2. La contribuzione è determinata secondo criteri mutualistici e solidaristici, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento, dai Piani Sanitari e dal Nomenclatore, secondo le rispettive competenze.
3. I contributi riferiti ai lavoratori dipendenti sono versati in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi ovvero di regolamento aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.
4. Sui contributi non versati alle scadenze maturano gli interessi di mora nella misura stabilita dal Regolamento, ferma la facoltà del Fondo di agire, anche in via giudiziale, per il recupero, e di segnalare l'inadempimento alle Organizzazioni socie e alle parti delle fonti collettive di adesione.
5. L'omissione contributiva imputabile all'Aderente non comporta automaticamente la sospensione o la riduzione delle prestazioni dell'Iscritto. Il Regolamento disciplina termini di mora, obblighi di preventiva comunicazione all'Aderente e all'Iscritto, misure di recupero e condizioni eccezionali di sospensione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità e salvaguardando le prestazioni già autorizzate o connesse a trattamenti in corso. Resta ferma la responsabilità del datore di lavoro inadempiente per il pregiudizio cagionato al lavoratore e ai suoi Beneficiari.
6. I contributi versati non sono ripetibili, salvo il caso di errore e le ipotesi disciplinate dal Regolamento; essi non costituiscono in alcun caso quota di patrimonio riferibile individualmente all'Iscritto.

Articolo 19 – Regime dei contributi e adempimenti fiscali

1. Il Fondo è configurato e gestito quale ente avente esclusivamente fine assistenziale, destinato all'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi dell'articolo 9, operante secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti negli ambiti di intervento stabiliti dai decreti del Ministro della salute, in modo che risultino integrate le condizioni previste dall'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, per la non concorrenza dei contributi di assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel limite complessivo annuo pro tempore vigente (alla data del 30 settembre 2025: euro 3.615,20). Sino al conseguimento dell'iscrizione all'Anagrafe, il Fondo dà espressamente atto, nelle informative rese ad Aderenti e Iscritti, dello stato della relativa procedura e della decorrenza dei regimi fiscali che all'iscrizione sono condizionati.
2. I contributi dovuti dai datori di lavoro in conformità alle fonti di cui all'articolo 14 costituiscono costi per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 95 del TUIR secondo la normativa pro tempore vigente; a tal fine il Fondo assicura che l'adesione e la contribuzione trovino titolo in contratti collettivi ovvero in regolamenti aziendali configuranti l'adempimento di un obbligo negoziale.
3. Per le adesioni alla Sezione ad adesione volontaria e per ogni versamento effettuato da persone fisiche al di fuori delle fonti di cui all'articolo 14, il Fondo rende, prima dell'adesione, un'informativa chiara e aggiornata sul regime fiscale pro tempore vigente dei contributi e delle prestazioni, ivi compresi: la spettanza delle detrazioni per spese

sanitarie ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche con riferimento alle spese rimborsate a fronte di contributi che non abbiano dato luogo a benefici fiscali; il regime proprio dei pensionati che proseguano l'iscrizione in continuità con la fonte collettiva di provenienza; ogni ulteriore misura di favore applicabile ai sensi della normativa vigente.

4. Il Fondo adempie a tutti gli obblighi di comunicazione, certificazione e trasparenza previsti dalla normativa fiscale, e in particolare:
 - a) trasmette all'Agenzia delle entrate, nei termini di legge, i dati delle spese sanitarie rimborsate e dei contributi ricevuti, ai sensi dell'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei relativi provvedimenti attuativi, anche ai fini della dichiarazione precompilata;
 - b) rilascia annualmente ad Aderenti e Iscritti le certificazioni e le evidenze dei contributi versati, con separata indicazione delle quote eventualmente eccedenti i limiti di esenzione;
 - c) rilascia l'attestazione annuale relativa alla soglia delle risorse vincolate di cui all'articolo 7, comma 3.
5. Gli organi del Fondo non possono deliberare atti od operazioni che compromettano i requisiti dai quali dipendono l'iscrizione all'Anagrafe e i regimi fiscali dei contributi e delle prestazioni; ogni deliberazione suscettibile di incidere su tali requisiti è assunta previa verifica di conformità, della quale è dato atto a verbale.
6. I richiami contenuti nel presente statuto a disposizioni tributarie e ai relativi limiti si intendono riferiti alle disposizioni pro tempore vigenti, comprese le successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 20 – Prestazioni, Piani Sanitari e Nomenclatore

1. Le prestazioni garantite dal Fondo sono definite dai Piani Sanitari e dal Nomenclatore, deliberati e aggiornati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all'articolo 28, comma 5, in coerenza con le fonti collettive di adesione e sentite, ove occorra, le parti delle medesime.
2. Le prestazioni sono erogate in forma diretta, tramite strutture e professionisti convenzionati, ovvero in forma rimborsuale, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento, che fissa altresì i tempi massimi di liquidazione delle richieste complete.
3. L'erogazione delle prestazioni presuppone la regolarità della posizione contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 18 e dal Regolamento, e avviene nel rispetto dei principi di tempestività, efficienza, appropriatezza e non discriminazione.
4. A salvaguardia dell'equilibrio del Fondo, i Piani Sanitari e il Nomenclatore possono essere rimodulati dal Consiglio di Amministrazione, ferme restando le prestazioni già maturate e con salvezza delle richieste già presentate; le modifiche sono comunicate agli Iscritti con congruo preavviso, di norma non inferiore a sessanta giorni, e pubblicate sul sito istituzionale.
5. I Piani Sanitari e il Nomenclatore, unitamente al Regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo e trasmessi all'Anagrafe nei termini prescritti.

TITOLO IV - ORGANI DEL FONDO

Articolo 21 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio dei Sindaci ovvero, nei casi previsti dall'articolo 33, comma 7, il Sindaco Unico;
- f) il Segretario Amministrativo;
- g) il Direttore Generale, ove nominato.

Articolo 22 - Disposizioni comuni alle cariche sociali

1. I componenti degli organi del Fondo devono possedere requisiti di onorabilità. Non può essere nominato, e se nominato decade, chi:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per reati non colposi contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico o l'economia pubblica, per reati tributari o in materia di lavoro e previdenza, ovvero a pena detentiva non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i componenti dell'organo di controllo devono altresì possedere, fermo quanto previsto dall'articolo 32 per il Direttore Generale, requisiti di professionalità, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un biennio nell'esercizio di attività professionali, di insegnamento, imprenditoriali o dirigenziali ovvero di cariche in enti dei settori sanitario, sociosanitario, assicurativo, previdenziale, mutualistico, del welfare contrattuale ovvero in ambito giuridico, economico o amministrativo-gestionale.

3. All'atto dell'accettazione della carica ciascun interessato rilascia una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e si impegna a comunicare senza indugio ogni sopravvenienza rilevante. La perdita dei requisiti comporta decadenza, dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata al soggetto designante.

4. Chi, in relazione a una deliberazione, si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, per conto proprio o di terzi, ne dà notizia all'organo, astenendosi dalla deliberazione ove il conflitto sia attuale; degli interessi dichiarati è tenuta evidenza a verbale.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile:

- a) con la carica di rappresentante di un socio nell'Assemblea ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
 - b) con cariche in organi di amministrazione o controllo di altri fondi sanitari o enti assistenziali operanti in concorrenza sulla medesima platea contrattuale, salva autorizzazione espressa dell'Assemblea;
 - c) con incarichi esecutivi o di amministrazione presso fornitori rilevanti del Fondo, come individuati dal Regolamento.
6. Il componente di organo collegiale che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive decade dalla carica; la decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata al soggetto designante — che provvede alla sostituzione entro sessanta giorni — ovvero, per le cariche di nomina assembleare, all'Assemblea, che provvede nella prima riunione utile.
7. Le cariche sociali sono gratuite, salvo che l'Assemblea deliberi, con criteri di sobrietà e nel rispetto dell'equilibrio del Fondo, compensi, gettoni di presenza o indennità, dei quali è data evidenza tra i costi di gestione nel bilancio; spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 23 – Assemblea dei Soci: composizione e rappresentanza

1. L'Assemblea è composta da trentadue Delegati, dei quali sedici designati nell'ambito della componente dei soci appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e sedici designati nell'ambito della componente dei soci appartenenti alle organizzazioni dei datori di lavoro, nel rispetto della composizione paritetica e della gestione bilaterale del Fondo.
2. I Delegati sono designati, nell'ambito delle rispettive componenti, dai soci fondatori e dai soci aderenti secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalle fonti collettive di adesione o, in mancanza, mediante accordo interno a ciascuna componente. In assenza di soci aderenti appartenenti alla componente sindacale dei lavoratori, i sedici Delegati della relativa componente sono designati dal socio fondatore FESICA. La designazione, la revoca e la sostituzione sono comunicate al Fondo a mezzo posta elettronica certificata e hanno effetto dalla ricezione della comunicazione. Ciascun Delegato resta in carica sino alla revoca o sostituzione da parte del socio designante.
3. Ogni Delegato dispone di un voto. I Delegati esercitano il mandato nell'interesse del Fondo e nel rispetto degli indirizzi della componente che li ha designati, senza vincolo di mandato per le singole deliberazioni.
4. Ciascun Delegato può farsi rappresentare, con delega scritta rilasciata per singola seduta, esclusivamente da un altro Delegato appartenente alla medesima componente; nessun Delegato può essere portatore di più di una delega. Per la deliberazione di ammissione di un socio aderente di cui all'articolo 11, comma 2, ciascun Delegato in carica deve esprimere personalmente il proprio voto e non può conferire né ricevere deleghe.
5. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto salvo che siano Delegati, il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'organo di controllo e il Direttore Generale, nonché i soggetti invitati dal Presidente in relazione agli argomenti trattati.

Articolo 24 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle Organizzazioni socie, il Presidente e il Vicepresidente del Fondo, secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 30;
- b) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci ovvero il Sindaco Unico, ne designa il Presidente e ne determina il compenso; conferisce, ove lo ritenga opportuno o quando richiesto dalla normativa applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 33, comma 8;
- c) approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e le altre rendicontazioni annuali, con le relative relazioni;
- d) delibera gli indirizzi generali dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) determina le eventuali quote associative a carico dei soci ed eventuali compensi, gettoni e indennità delle cariche sociali;
- f) delibera sull'ammissione dei soci aderenti all'unanimità dei Delegati in carica ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e sull'esclusione dei soci con la maggioranza prevista dall'articolo 13, comma 2;
- g) delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi;
- h) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o riservatole dal presente statuto.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modificazioni dello statuto;
- b) delibera la fusione con altri enti, l'incorporazione, le aggregazioni e le operazioni straordinarie, previo parere delle parti delle fonti collettive di adesione;
- c) delibera lo scioglimento del Fondo, la nomina e i poteri dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
- d) delibera la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Articolo 25 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Fondo ovvero, in caso di sua inerzia, assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione è altresì dovuta, entro venti giorni, quando ne facciano richiesta motivata, con indicazione degli argomenti, almeno un terzo dei Delegati in carica ovvero l'organo di controllo; in caso di omissione, l'Assemblea può essere convocata direttamente dall'organo di controllo.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 30 novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle altre rendicontazioni annuali, in coerenza con i termini di cui all'articolo 37.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo che ne assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, ridotti a cinque in caso di urgenza, con indicazione di data, ora, luogo o modalità di collegamento, e ordine del giorno.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica, purché siano presenti almeno otto Delegati per ciascuna componente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto. L'ammissione dei soci aderenti è deliberata con l'unanimità dei Delegati in carica ai sensi dell'articolo 11, comma 2. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno sedici Delegati, di cui almeno otto per ciascuna componente, e delibera con la medesima maggioranza, fermo il requisito dell'unanimità per l'ammissione dei soci aderenti.
5. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera: per le modificazioni dello statuto, con la presenza di almeno ventiquattro Delegati, di cui almeno dodici per ciascuna componente, e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica; per lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno ventiquattro Delegati, di cui almeno dodici per ciascuna componente; per le altre materie di cui all'articolo 24, comma 2, con la presenza di almeno ventiquattro Delegati, di cui almeno dodici per ciascuna componente, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono in ogni caso rispettare la gestione bilaterale e, per le materie di cui all'articolo 24, comma 2, richiedono il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti di ciascuna componente.
7. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione e lo scambio di documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della seduta e il segretario.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da persona eletta dai presenti. Il presidente della seduta nomina un segretario, anche estraneo all'Assemblea. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 26 – Consiglio di Amministrazione: composizione paritetica e designazione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sedici consiglieri, dei quali otto designati nell'ambito della componente dei soci appartenenti alle organizzazioni dei datori di lavoro e otto designati nell'ambito della componente dei soci appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel rispetto della composizione paritetica e della gestione bilaterale del Fondo.
2. I consiglieri sono designati, nell'ambito delle rispettive componenti, dai soci fondatori e dai soci aderenti secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalle fonti collettive di adesione o, in mancanza, mediante accordo interno a ciascuna componente. In assenza di soci aderenti appartenenti alla componente sindacale dei lavoratori, gli otto consiglieri della relativa componente sono designati dal socio fondatore FESICA. Le designazioni sono comunicate

al Fondo a mezzo posta elettronica certificata e acquistano efficacia dalla ricezione, salvo che il Consiglio di Amministrazione accerti e dichiari, entro i successivi trenta giorni, il difetto dei requisiti di cui all'articolo 22.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; i componenti sono rinnovabili. Alla scadenza, il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, sino alla sua ricostituzione secondo la composizione di cui al comma 1.
4. Ciascuna componente può in ogni tempo revocare o sostituire uno o più consiglieri da essa designati, secondo i criteri di cui al comma 2. Il consigliere nominato in sostituzione scade con il Consiglio in carica. Alla sostituzione dei componenti cessati per qualunque causa si provvede entro sessanta giorni, assicurando in ogni momento il ripristino della composizione paritetica.
5. Il consigliere non può essere contemporaneamente Delegato in Assemblea; sopravvenendo tale cumulo, l'Organizzazione interessata provvede senza indugio a rimuoverlo, optando per una delle due funzioni.
6. La cessazione anticipata, per qualunque causa, di uno o più consiglieri non determina la decadenza del Consiglio. Qualora una componente disponga di meno di cinque consiglieri in carica, il Consiglio è limitato alla sola ordinaria amministrazione sino alle sostituzioni di cui al comma 4.

Articolo 27 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo del Fondo, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e le altre rendicontazioni annuali, con la relazione di missione o sulla gestione, e li sottopone all'Assemblea nei termini di cui all'articolo 37;
 - b) approva e modifica, con la maggioranza di cui all'articolo 28, comma 5, il Regolamento, i Piani Sanitari e il Nomenclatore;
 - c) seleziona il soggetto terzo incaricato della gestione e dell'erogazione dei servizi sanitari e delle ulteriori attività necessarie allo scopo del Fondo, delibera le convenzioni e i contratti di cui all'articolo 8 e ne monitora l'attuazione e l'esecuzione;
 - d) delibera sull'adesione degli Aderenti e sull'iscrizione degli Iscritti, secondo il Regolamento, e adotta le misure in materia di omissioni contributive;
 - e) nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone attribuzioni e trattamento, e definisce l'assetto organizzativo e amministrativo del Fondo;
 - f) nomina e revoca, tra i propri componenti, il Segretario Amministrativo e ne determina le attribuzioni nel rispetto dell'articolo 31;

- g) cura l'iscrizione all'Anagrafe e il suo rinnovo annuale, gli adempimenti verso il Ministero della salute e le altre amministrazioni, nonché gli adempimenti fiscali e informativi di cui agli articoli 9, 19 e 37;
- h) vigila sull'equilibrio tecnico, economico e finanziario del Fondo, dispone le verifiche attuariali di cui all'articolo 34 e adotta, o propone all'Assemblea, le misure di riequilibrio;
- i) delibera la politica di gestione delle risorse di cui all'articolo 39 e i relativi mandati;
- l) determina i poteri di firma e di spesa, le deleghe al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario Amministrativo e al Direttore Generale e i relativi limiti, individuando gli atti per i quali è richiesta la firma congiunta;
- m) istituisce comitati tecnici e nomina consulenti ed esperti, potendo avvalersi, in particolare, dell'esperto medico-sanitario e dell'esperto attuariale con le funzioni indicate all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 34;
- n) cura la tenuta dei libri sociali e adotta i presidi in materia di protezione dei dati personali, trasparenza e prevenzione dei conflitti di interessi, potendo adottare un codice etico e modelli di organizzazione e gestione;
- o) propone all'Assemblea le modificazioni dello statuto e gli indirizzi generali;
- p) riferisce annualmente all'Assemblea sull'attività svolta e sull'andamento della gestione.

Articolo 28 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti o l'organo di controllo; in tali ultimi casi la riunione è convocata entro quindici giorni e, in caso di omissione, il Consiglio può essere convocato direttamente dall'organo di controllo.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente – ovvero, in caso di sua inerzia, assenza o impedimento, dal Vicepresidente – mediante avviso trasmesso con mezzi che assicurino la prova della ricezione almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a quarantotto ore in caso di urgenza, con indicazione dell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno dieci consiglieri, di cui almeno cinque appartenenti a ciascuna componente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché comprenda il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti di ciascuna componente; in caso di parità la proposta si intende non approvata.
4. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 7.
5. Sono assunte con il voto favorevole di almeno dodici consiglieri, di cui almeno sei appartenenti a ciascuna componente, le deliberazioni concernenti: l'approvazione e la modifica del Regolamento, dei Piani Sanitari e del Nomenclatore; le coperture, convenzioni e i contratti di cui all'articolo 8; gli atti e i contratti di valore eccedente le

soglie fissate con delibera quadro del Consiglio; la proposta all'Assemblea di modificazioni statutarie.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Amministrativo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore Generale o da altra persona designata da chi presiede. I verbali sono sottoscritti da chi presiede e dal segretario e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
7. Ai lavori del Consiglio assistono i componenti dell'organo di controllo; possono essere invitati, senza diritto di voto, consulenti ed esperti.

Articolo 29 – Presidente del Fondo

1. Il Presidente del Fondo è eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese salvo diversa deliberazione, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle Organizzazioni socie ai sensi dell'articolo 26.
2. In ossequio al principio di rotazione, il Presidente dura in carica dodici mesi dalla sua elezione e rimane in carica, in regime di prorogatio per la sola ordinaria amministrazione, sino all'elezione del successore, da tenersi nella prima Assemblea utile e comunque entro sessanta giorni dalla scadenza. L'elezione può altresì avvenire nell'Assemblea utile immediatamente anteriore alla scadenza, con decorrenza del mandato dalla scadenza medesima.
3. Il Presidente cessato dalla carica non è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo; è rieleggibile soltanto per mandati non consecutivi.
4. A ulteriore presidio della rotazione, per il mandato immediatamente successivo non può essere eletto Presidente il componente nominato dalla medesima Organizzazione socia che ha espresso il Presidente uscente.
5. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Fondo di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori e difensori;
 - b) presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne convoca le riunioni e ne coordina i lavori;
 - c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi e all'andamento generale del Fondo, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e delle direttive del Consiglio;
 - d) sottoscrive gli atti del Fondo ed esercita i poteri di firma e di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera l);
 - e) in caso di urgenza, adotta gli atti indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro quarantacinque giorni.
6. Il Presidente che cessa, per qualunque causa, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione decade contestualmente dalla carica di Presidente; in tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione anticipata, le funzioni sono assunte interinalmente dal Vicepresidente e l'Assemblea è convocata entro sessanta giorni per la nuova elezione. Il mandato del Presidente eletto a seguito di cessazione anticipata decorre integralmente dalla sua elezione, ai sensi del comma 2.

Articolo 30 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati da Organizzazione socia diversa da quella che ha espresso il Presidente in carica.
2. Il Vicepresidente dura in carica dodici mesi dalla sua elezione, con prorogatio sino all'elezione del successore; non è rieleggibile per il mandato immediatamente successivo ed è rieleggibile soltanto per mandati non consecutivi.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni e le deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; nei confronti dei terzi, la firma del Vicepresidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente, senza che i terzi siano tenuti ad alcuna verifica al riguardo.
4. Per gli atti dispositivi di valore eccedente le soglie fissate dal Consiglio di Amministrazione è richiesta la firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente ovvero, secondo quanto stabilito dal Consiglio medesimo, di uno di essi e del Direttore Generale.
5. In caso di cessazione anticipata del Vicepresidente, l'Assemblea provvede alla nuova elezione entro sessanta giorni; nelle more, le funzioni vicarie sono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età, diverso dal Presidente e nominato da Organizzazione socia diversa da quella che ha espresso il Presidente in carica.

Articolo 31 – Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, con il voto favorevole di almeno nove componenti in carica, purché comprenda il voto favorevole di almeno quattro consiglieri appartenenti a ciascuna componente.
2. Il Segretario Amministrativo dura in carica per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e scade contestualmente a esso; resta in carica, in regime di prorogatio e per la sola ordinaria amministrazione, sino alla ricostituzione del Consiglio e alla nomina del successore, salvo revoca o cessazione dalla carica di consigliere. Il Segretario Amministrativo è rinnovabile.
3. Il Segretario Amministrativo: svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione; cura, in raccordo con il Presidente e con il Direttore Generale ove nominato, la predisposizione e la conservazione dei verbali e della documentazione delle riunioni; assicura il supporto amministrativo agli organi del Fondo; sovrintende alla tenuta dei libri sociali e all'archiviazione degli atti; monitora l'esecuzione degli adempimenti amministrativi e delle deliberazioni, riferendone al Consiglio; esercita le ulteriori funzioni e deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Su specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne determina modalità, limiti, soglie e condizioni di esercizio, il Segretario Amministrativo può intrattenere rapporti con istituti bancari e postali in nome e per conto del Fondo e può essere autorizzato alla piena operatività sui conti del Fondo, sia per cassa sia mediante servizi telematici e di internet banking, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'accesso e la consultazione dei rapporti, l'esecuzione di incassi, pagamenti, bonifici e altre disposizioni, la sottoscrizione della relativa modulistica e l'utilizzo degli strumenti dispositivi messi a

disposizione dagli intermediari, nel rispetto dei poteri di firma, delle eventuali firme congiunte e delle soglie stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, scelto anche tra soggetti estranei al Consiglio, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 22 e di comprovata professionalità, avendo maturato un'esperienza dirigenziale o direttiva di almeno un triennio in enti o imprese dei settori sanitario, assicurativo, previdenziale, mutualistico o del welfare.
2. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quelle di componente del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e di rappresentante di un socio in Assemblea.
3. Il Direttore Generale: dà esecuzione alle deliberazioni degli organi; sovrintende alla struttura operativa e al personale; cura la gestione amministrativa, contabile e finanziaria corrente, la tenuta delle scritture e la predisposizione tecnica del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio, del rendiconto gestionale e delle altre rendicontazioni; formula proposte al Consiglio di Amministrazione; cura l'istruttoria degli adempimenti verso l'Anagrafe, le amministrazioni vigilanti e l'amministrazione finanziaria; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; svolge, in caso di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo, le funzioni di segretario del Consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 6, nonché dell'Assemblea ove chiamato da chi la presiede; riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore Generale poteri di firma e di spesa per l'ordinaria amministrazione, entro limiti predeterminati. In mancanza del Direttore Generale, le relative funzioni sono ripartite dal Consiglio tra i propri componenti e la struttura del Fondo.
5. Le attività amministrative, contabili e di supporto possono essere esternalizzate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a soggetti qualificati selezionati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1 e 5, ferma la responsabilità degli organi del Fondo sull'indirizzo e sul controllo.

Articolo 33 – Collegio dei Sindaci e revisione legale

1. Il Fondo, pur non essendovi tenuto in via generale dagli articoli 36 e seguenti del codice civile in ragione della forma di associazione non riconosciuta, si dota statutariamente di un organo di controllo. Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I componenti sono scelti tra soggetti dotati di adeguata competenza professionale in materia giuridica, economica, contabile, di enti non profit o di assistenza sanitaria integrativa; almeno un membro effettivo e un supplente sono iscritti nel Registro dei revisori legali. Qualora al Collegio sia attribuita anche la revisione legale dei conti, tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nel predetto Registro.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili; l'eventuale compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. In

caso di cessazione di un Sindaco effettivo subentra, sino alla prima Assemblea utile, il supplente appartenente alla medesima qualifica professionale richiesta per il componente cessato e, in mancanza, il supplente più anziano di età; l'Assemblea provvede quindi all'integrazione dell'organo. I Sindaci scaduti restano in carica in regime di prorogatio sino alla nuova nomina.

3. I Sindaci devono essere indipendenti e non possono essere componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dipendenti o collaboratori continuativi del Fondo, né intrattenere con il Fondo, con gli amministratori, con i soggetti gestori o con fornitori rilevanti rapporti professionali, patrimoniali o personali idonei a comprometterne l'indipendenza. Si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile e i requisiti di cui all'articolo 22 del presente statuto. Ciascun Sindaco dichiara all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale la permanenza dei requisiti e comunica senza indugio ogni situazione sopravvenuta.
4. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del Regolamento e delle fonti collettive di adesione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e del sistema dei controlli interni, nonché sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe e per i regimi fiscali applicabili. Esso non esercita controllo di merito sulle scelte gestorie e non svolge attività amministrativa.
5. Il Collegio assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, chiedere agli amministratori e alla struttura informazioni e documenti sull'andamento delle operazioni e su determinati affari e scambiare informazioni con l'eventuale revisore legale. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni e delle riunioni, delle verifiche e degli accertamenti è redatto verbale. In caso di gravi irregolarità o di urgente necessità, può chiedere la convocazione degli organi sociali e, nei casi previsti dagli articoli 25 e 28, provvedervi direttamente.
6. Il Collegio redige una relazione annuale sul bilancio di esercizio e sulle altre rendicontazioni, riferisce all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni o irregolarità rilevate e formula osservazioni e proposte. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio ai sensi degli articoli 37 e 40.
7. Fino a quando il numero complessivo degli Iscritti non superi la soglia stabilita dal Regolamento, e comunque non oltre cinquemila Iscritti, l'Assemblea può nominare, in luogo del Collegio, un Sindaco Unico iscritto nel Registro dei revisori legali, al quale si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili. Superata la soglia, l'Assemblea nomina il Collegio dei Sindaci nella prima riunione utile.
8. La revisione legale dei conti, distinta dalla vigilanza di cui ai commi precedenti, non è attribuita all'organo di controllo salvo espressa deliberazione dell'Assemblea. L'Assemblea può conferirla al Collegio o al Sindaco Unico in possesso dei requisiti di legge, ovvero a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, determinando durata e corrispettivo dell'incarico. Quando affidata a un soggetto esterno, la revisione è svolta in autonomia e in coordinamento informativo con

l'organo di controllo, secondo il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto applicabile.

Articolo 34 – Funzione attuariale e Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un esperto attuariale indipendente, il quale verifica la sostenibilità tecnica del Fondo, la congruità della contribuzione rispetto alle prestazioni, l'adequatezza delle riserve e degli accantonamenti, e redige apposita relazione con cadenza almeno biennale, nonché in occasione di ogni modifica rilevante dei Piani Sanitari o della contribuzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un esperto medico-sanitario per la valutazione di appropriatezza e qualità delle prestazioni e delle strutture convenzionate.
3. Può essere istituito un Comitato Tecnico-Scientifico, con funzioni consultive e propositive in materia sanitaria, attuariale e di prevenzione; la relativa composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento. Ai componenti si applicano la disciplina dei conflitti di interessi di cui all'articolo 22, comma 4, e gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 40, comma 3.

TITOLO V – PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCI

Articolo 35 – Entrate del Fondo

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
 - a) le quote associative eventualmente deliberate dall'Assemblea a carico dei soci;
 - b) i contributi degli Aderenti e degli Iscritti;
 - c) gli interessi di mora e le somme recuperate;
 - d) i redditi e i proventi derivanti dalla gestione delle risorse e del patrimonio;
 - e) liberalità, donazioni, lasciti ed erogazioni di soggetti pubblici o privati;
 - f) ogni altra entrata consentita dalla legge e coerente con lo scopo del Fondo.
2. Tutte le entrate sono destinate esclusivamente al conseguimento dello scopo assistenziale, alla copertura dei costi di gestione e alla costituzione delle riserve.

Articolo 36 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo costituisce fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile ed è formato dalle entrate non impiegate per l'erogazione delle prestazioni e per i costi di gestione, dalle riserve, nonché dai beni acquisiti dal Fondo.
2. Il fondo comune è unitario e indivisibile: i soci, gli Aderenti e gli Iscritti non possono chiederne la divisione né pretendere alcuna quota, neppure in caso di recesso, esclusione, cessazione del rapporto o scioglimento del Fondo; è esclusa l'applicazione delle norme sulla comunione.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve, in conformità all'articolo 6, comma 2.

4. Alla Sezione ad adesione volontaria di cui all'articolo 15, comma 2, è dedicata separata evidenza gestionale e contabile, ferma l'unitarietà del patrimonio e della mutualità del Fondo.
5. I creditori particolari dei soci, degli Aderenti e degli Iscritti non possono far valere alcun diritto sul fondo comune.

Articolo 37 – Esercizio sociale, bilancio e rendicontazione

1. Il Fondo, quale associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, tiene scritture contabili complete, ordinate e idonee a rappresentare con chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e a documentare l'impiego delle risorse per le finalità statutarie e gli adempimenti fiscali e speciali applicabili. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, articolato secondo la struttura del rendiconto gestionale di cui al comma 4 e corredato da una previsione dei flussi finanziari e degli investimenti, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre. Gli assestamenti che incidono in misura rilevante sull'equilibrio economico-finanziario sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.
3. Il bilancio di esercizio e le altre rendicontazioni annuali sono redatti secondo il principio della competenza economica, con chiarezza e nel rispetto dei criteri di prudenza, continuità, verità e correttezza. Il bilancio di esercizio è costituito almeno dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione, predisposti secondo schemi coerenti con la natura e le dimensioni del Fondo e con i principi contabili nazionali applicabili agli enti non profit, in quanto compatibili; è altresì corredato dal Rendiconto finanziario quando richiesto dalla normativa applicabile o ritenuto opportuno e dalla relazione dell'organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e le rendicontazioni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. Il Rendiconto gestionale rappresenta distintamente i proventi e gli oneri dell'attività istituzionale, gli eventuali proventi e oneri finanziari e patrimoniali, i costi di supporto generale e ogni altra area gestionale rilevante, evidenziando l'avanzo o il disavanzo dell'esercizio. Le singole voci sono ulteriormente articolate nella Relazione di missione in relazione alla natura e alla rilevanza delle operazioni del Fondo.
5. Lo Stato patrimoniale evidenzia separatamente le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti, il patrimonio netto associativo, le riserve, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto, i debiti e le altre passività. La Relazione di missione illustra i criteri di valutazione, le variazioni delle principali poste, la composizione e la movimentazione delle riserve e degli accantonamenti, gli impegni per prestazioni maturate e non ancora liquidate, i rapporti con soggetti correlati e ogni altra informazione necessaria a una rappresentazione veritiera e corretta.
6. Il Rendiconto gestionale e la Relazione di missione recano separata evidenza, anche mediante appositi prospetti, della gestione istituzionale ordinaria e della Sezione ad adesione volontaria di cui all'articolo 15, comma 2, ferma l'unitarietà del patrimonio. Essi

indicano altresì il numero degli Iscritti e dei Beneficiari, i contributi di competenza e quelli incassati, le prestazioni erogate e maturate per natura e tipologia, il rapporto tra contributi e prestazioni, i costi di gestione, gli scostamenti rispetto al bilancio preventivo, la consistenza e la movimentazione delle riserve, la quota di risorse destinata alle Prestazioni vincolate e gli indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

7. L'avanzo di esercizio è destinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alle riserve e alle finalità istituzionali del Fondo, nel rispetto degli articoli 6, 35 e 38; è vietata ogni distribuzione, anche indiretta. In caso di disavanzo, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea le misure di copertura e di riequilibrio, ferme le competenze delle parti delle fonti collettive di adesione in materia di contribuzione.
8. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali applicabili agli enti non profit, in quanto compatibili con la natura associativa, assistenziale e non lucrativa del Fondo, nonché secondo le disposizioni speciali applicabili ai fondi sanitari. I criteri adottati devono essere applicati con continuità e ogni modifica deve essere motivata nella Relazione di missione, con indicazione dei relativi effetti.
9. Entro trenta giorni dall'approvazione, salvo il diverso termine inderogabile previsto dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio, le altre rendicontazioni annuali e le relative relazioni sono depositati presso la sede, pubblicati sul sito internet istituzionale e resi disponibili a soci, Aderenti e Iscritti. La trasmissione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e alle altre amministrazioni competenti avviene nei termini e con le modalità pro tempore prescritti; resta escluso ogni deposito presso registri non applicabili alla natura giuridica del Fondo.

Articolo 38 – Equilibrio tecnico-finanziario e riserve

1. La gestione del Fondo è improntata al mantenimento durevole dell'equilibrio economico, patrimoniale, finanziario e tecnico-attuariale tra contributi di competenza, prestazioni erogate o maturate e costi di gestione. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente tale equilibrio sulla base del bilancio preventivo, delle situazioni contabili infrannuali, dei flussi finanziari e, ove disponibili, delle risultanze delle verifiche attuariali di cui all'articolo 34.
2. L'avanzo dell'esercizio risultante dal Rendiconto gestionale, previa copertura degli eventuali disavanzi pregressi e degli accantonamenti dovuti, è destinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla riserva di garanzia e stabilizzazione e alle altre riserve patrimoniali del Fondo, nel rispetto dell'articolo 37, comma 7. La riserva di garanzia e stabilizzazione è mantenuta in misura adeguata a fronteggiare gli scostamenti tra contributi e prestazioni, la variabilità dei costi assistenziali e la continuità delle prestazioni, tenuto conto delle valutazioni dell'esperto attuariale.
3. Nel Rendiconto gestionale e nello Stato patrimoniale sono distintamente rappresentati: a) gli accantonamenti relativi alle prestazioni maturate e non ancora liquidate; b) i fondi per rischi e oneri; c) la riserva di garanzia e stabilizzazione; d) le altre riserve libere o vincolate. La Relazione di missione ne illustra la composizione, i criteri di determinazione, la movimentazione e il grado di adeguatezza rispetto agli impegni assunti e prevedibili.

4. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nel bilancio preventivo, senza pregiudizio della soglia di cui all'articolo 7, comma 3, uno stanziamento non superiore al dieci per cento della contribuzione di competenza dell'esercizio per interventi straordinari, iniziative di prevenzione e sostegno a situazioni di particolare bisogno degli Iscritti. I criteri generali di accesso, le modalità di utilizzo, i limiti individuali, i controlli e l'eventuale riporto delle somme non utilizzate sono stabiliti dal Regolamento nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
5. In presenza di un disavanzo dell'esercizio o di uno squilibrio attuale o prospettico, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo e acquisita, quando necessaria, una valutazione attuariale, adotta tempestivamente un piano di riequilibrio. Il piano indica le cause dello squilibrio, le misure correttive, i tempi di attuazione, gli effetti attesi sul Rendiconto gestionale e sui flussi finanziari e le modalità di monitoraggio.
6. Le misure di riequilibrio possono comprendere, nei limiti delle competenze del Consiglio di Amministrazione, la revisione dei costi di gestione, l'utilizzo delle riserve disponibili, la rimodulazione dei Piani Sanitari ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e l'assestamento del bilancio preventivo. Ove risulti necessario modificare la contribuzione, il Consiglio formula motivate proposte alle parti delle fonti collettive di adesione.
7. Il piano di riequilibrio e i relativi aggiornamenti sono comunicati senza indugio all'Assemblea e all'organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ne verifica l'attuazione con periodicità almeno trimestrale e ne dà specifica evidenza nella Relazione di missione e nelle altre rendicontazioni annuali.

Articolo 39 – Gestione delle risorse finanziarie

1. Le risorse e le disponibilità del Fondo sono custodite presso istituti bancari e sono gestite secondo criteri di prudenza, diversificazione, liquidabilità coerente con la programmazione dei flussi e contenimento dei costi, con esclusione di operazioni a carattere speculativo e dell'assunzione di indebitamento non strumentale alla gestione corrente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la gestione, anche parziale, delle risorse a gestori finanziari autorizzati, mediante convenzioni scritte che stabiliscano limiti, criteri, poteri, obblighi informativi e modalità di controllo, verificandone periodicamente l'operato e i risultati.
3. Nella selezione delle controparti e degli investimenti il Fondo tiene conto anche di fattori ambientali, sociali e di governo societario, dandone conto nella Relazione di missione ai sensi dell'articolo 37, comma 4.
4. Le movimentazioni delle risorse avvengono nel rispetto dei poteri di firma, delle eventuali firme congiunte e delle soglie stabiliti ai sensi degli articoli 27, comma 2, lettera l), 30, comma 4, e 31, comma 4.

TITOLO VI – TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 40 – Trasparenza e obblighi informativi

1. Il Fondo mantiene un sito internet istituzionale nel quale sono pubblicati, in modo accessibile e aggiornato: lo statuto, il Regolamento, i Piani Sanitari e il Nomenclatore; il bilancio di esercizio, le altre rendicontazioni annuali e le relazioni degli organi di controllo, nei termini di cui all'articolo 37; la composizione degli organi e gli eventuali compensi loro attribuiti; le modalità di adesione e di contatto; la procedura per i reclami; una sintesi annuale dei costi di gestione, degli affidamenti rilevanti e delle operazioni con soggetti correlati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e della riservatezza commerciale.
2. Il Fondo fornisce ad Aderenti e Iscritti, prima dell'adesione e durante il rapporto, un'informativa chiara, completa e non ingannevole sulle condizioni di partecipazione, sulle prestazioni e sulle eventuali limitazioni, esclusioni, carenze, franchigie, scoperti e massimali previsti nel Regolamento dei Piani Sanitari, nel Regolamento delle attività del Fondo o nel Nomenclatore, nonché sul regime fiscale dei contributi ai sensi dell'articolo 19.
3. Gli Iscritti e gli Aderenti possono presentare reclami secondo la procedura pubblicata sul sito; il Fondo vi dà riscontro motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
4. Il Fondo assicura alle parti delle fonti collettive di adesione un'informativa almeno annuale sull'andamento della gestione e sull'attuazione dei Piani Sanitari.

Articolo 41 – Protezione dei dati personali

1. Il Fondo tratta i dati personali di Aderenti, Iscritti e Beneficiari, compresi i dati relativi alla salute, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei provvedimenti dell'Autorità garante applicabili. Per ciascuna finalità individua preventivamente la base giuridica ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento, applica i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e non utilizza il consenso quale base giuridica quando il trattamento è necessario e consentito da una diversa disposizione applicabile.
2. Il Fondo adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tiene il registro delle attività di trattamento, effettua la valutazione d'impatto quando ricorrono i presupposti, determina e documenta i ruoli privacy dei provider e dei soggetti convenzionati, designa i responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 quando ne ricorrono i presupposti e disciplina contrattualmente istruzioni, riservatezza, autorizzazioni, misure di sicurezza, sub-responsabili, tracciabilità degli accessi, tempi di conservazione, restituzione o cancellazione dei dati, assistenza nell'esercizio dei diritti e gestione delle violazioni. Ove dovuto, nomina il responsabile della protezione dei dati e verifica periodicamente l'adeguatezza dei presidi adottati.
3. Nell'ambito della mutualità mediata e delle altre gestioni convenzionate, la comunicazione e l'accesso ai dati sanitari sono limitati a quanto strettamente necessario per l'ammissione, l'autorizzazione, l'erogazione, il rimborso e il controllo delle prestazioni. Il Fondo

privilegia flussi amministrativi privi di dettagli clinici non necessari, applica la separazione funzionale tra dati amministrativi e sanitari e assicura che ai componenti degli organi siano rese disponibili, di regola, informazioni aggregate o anonimizzate, salvo quanto indispensabile per l'adempimento di specifici obblighi di legge.

4. I componenti degli organi, il personale e i collaboratori del Fondo sono autorizzati al trattamento nei limiti delle rispettive funzioni e sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'ufficio.

TITOLO VII - MODIFICAZIONI, SCIoglIMENTO E NORME FINALI

Articolo 42 - Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria, con le maggioranze di cui all'articolo 25, commi 5 e 6.
2. Gli adeguamenti dello statuto resi obbligatori da disposizioni inderogabili di legge o da prescrizioni vincolanti delle amministrazioni competenti ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe possono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica, nei soli limiti in cui la disposizione da recepire non lasci margini di discrezionalità; essi sono sottoposti a ratifica della prima Assemblea utile, e comunque entro novanta giorni, con le maggioranze di cui all'articolo 25, commi 5 e 6. In difetto di ratifica nel termine, gli adeguamenti deliberati dal Consiglio perdono efficacia per l'avvenire, ferma restando l'applicazione diretta delle disposizioni inderogabili.
3. Le modificazioni statutarie sono comunicate all'Anagrafe e alle amministrazioni competenti nei termini prescritti.

Articolo 43 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Il Fondo si scioglie:
 - a) per deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, assunta con le maggioranze di cui all'articolo 25, commi 5 e 6;
 - b) per l'impossibilità sopravvenuta di conseguire lo scopo;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Con la deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi, e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ad altri fondi sanitari, enti assistenziali o enti senza scopo di lucro individuati dall'Assemblea, preferibilmente operanti in ambito sanitario, sociosanitario, assistenziale o mutualistico e in favore di categorie analoghe a quelle tutelate dal Fondo. È in ogni caso escluso qualsiasi riparto tra soci, Aderenti, Iscritti, Beneficiari, amministratori o terzi.

Articolo 44 – Controversie, mediazione e foro competente

1. I rapporti tra il Fondo, i soci, gli Aderenti e gli Iscritti sono improntati a buona fede e cooperazione; le controversie sono precedute, ove compatibile, dall'esperimento della procedura di reclamo di cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per ogni controversia derivante dal presente statuto o comunque connessa alla partecipazione al Fondo, le parti esperiscono, prima di adire l'autorità giudiziaria, un tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione, con sede in Roma, iscritto nel registro ministeriale.
3. Per quanto non devoluto inderogabilmente ad altro giudice, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
4. Sono in ogni caso fatti salvi, per gli Iscritti e gli Aderenti che rivestano la qualità di consumatori, i diritti e il foro inderogabili previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; i moduli di adesione della Sezione ad adesione volontaria assicurano, ove occorra, la specifica approvazione per iscritto delle clausole di cui al presente articolo.

Articolo 45 – Rinvio e clausola di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, nel testo vigente alla data del 30 settembre 2025 e con rinvio alle successive modificazioni e integrazioni: gli articoli 36 e seguenti del codice civile; gli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'articolo 51, comma 2, lettera a), e le altre disposizioni applicabili del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118; i decreti del Ministro della salute 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009 sull'Anagrafe dei Fondi Sanitari; i decreti del Ministro della salute 15 settembre 2022 e 30 settembre 2022 in materia di Osservatorio e monitoraggio; il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, per le disposizioni fiscali pertinenti; nonché le fonti collettive di adesione, il Regolamento, i Piani Sanitari e il Nomenclatore.
2. Le clausole del presente statuto si interpretano ed eseguono nel senso più idoneo ad assicurare il conseguimento e la permanenza dell'iscrizione del Fondo all'Anagrafe e dei regimi fiscali dei contributi e delle prestazioni.
3. L'eventuale invalidità o sopravvenuta inefficacia di singole clausole non travolge lo statuto; le clausole invalide o inefficaci sono sostituite di diritto dalle disposizioni di legge applicabili.
4. Lo statuto è tempestivamente adeguato alle modificazioni normative sopravvenute, secondo quanto previsto dall'articolo 42.

Articolo 46 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, i soci fondatori e gli eventuali soci aderenti già ammessi comunicano al Fondo, entro sessanta giorni dall'approvazione, la designazione degli otto consiglieri della componente datoriale e degli otto consiglieri della componente sindacale, secondo i criteri stabiliti dalle fonti collettive di adesione o dagli accordi interni a ciascuna componente; il Consiglio così composto si insedia su convocazione del Presidente uscente o, in difetto, del consigliere più anziano di età.

2. Entro i successivi trenta giorni il Presidente uscente o, in difetto, il componente più anziano di età del Consiglio insediato convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente ai sensi degli articoli 29 e 30 e per la nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 33.
 3. Il Consiglio di Amministrazione adegua il Regolamento, i Piani Sanitari e il Nomenclatore alle disposizioni del presente statuto entro centoventi giorni dal proprio insediamento; sino ad allora restano applicabili, in quanto compatibili, i testi vigenti.
 4. Il Consiglio di Amministrazione cura la presentazione della domanda di prima iscrizione all'Anagrafe entro la prima finestra telematica utile successiva all'approvazione del presente statuto, predisponendo la documentazione prescritta, nonché, conseguita l'iscrizione, i rinnovi annuali e la prima applicazione degli obblighi di cui all'articolo 37, commi 4 e 5, a decorrere dall'esercizio previsto dalla normativa vigente.
-